



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 02/08/2013, n° 173

OGGETTO: Parere in ordine alla PDL n.295 del 15/7/2013: Modificazioni alla L.R. 22/3/2000 N.23 "Tutela degli animali e prevenzione del randagismo"

L'anno duemilatredici, addì due del mese di agosto, alle ore 10.30, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Marzio Favini

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n.17 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1;
- Considerato che in data 17.07.2013 è pervenuto al C.A.L. la P.D.L.n.295 del 15.7.2013;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri in data 26.07.2013 e che in tale o.d.g. è iscritto al n. 2.2) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

Delibera

- Di formulare il parere in ordine alla sopraindicata P.D.L. n.295 del 15.07.2013:

“La proposta di legge intende adeguare, dopo circa 13 anni, la normativa regionale in materia di tutela degli animali da affezione e di prevenzione del randagismo, disciplinata dalla legge regionale 22 marzo 2000 n. 13, alla successiva evoluzione del contesto sociale e normativo di riferimento.

A livello europeo, il Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con la legge del 2 agosto 2008, n. 130 riconosce all'articolo 13 gli animali come esseri senzienti, e la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (approvata a Strasburgo, 13 novembre 1987), ratificata in Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201, prevede che «l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi», e «in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l'uomo e gli animali da compagnia» afferma «l'importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società».

A livello nazionale, dopo la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), che riconosce la tutela degli animali da affezione e in attuazione della quale fu approvata la legge regionale 13 del 2000, che ora si propone di modificare, sono stati approvati altri significativi provvedimenti.

Da ultimo, la legge 11 dicembre 2012, n.220 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), all'articolo 16, modificando l'articolo 1138 del Codice civile, ha previsto che “le norme del regolamento” del condominio “non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.

La stessa fa seguito al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), che, all'articolo 30, afferma che «lo Stato promuove ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l'accesso ai pubblici servizi e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito».

In precedenza, la legge 20 luglio 2004, n.189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti

clandestini o competizioni non autorizzate), ha introdotto nel codice penale il Titolo IX-bis intitolato "Dei delitti contro il sentimento per gli animali", prevedendo un inasprimento delle sanzioni per i maltrattamenti, i combattimenti clandestini, le competizioni non autorizzate e l'abbandono di animali. Il provvedimento sancisce, altresì, il divieto di utilizzare cani o gatti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché di commercializzare o introdurre le stesse in Italia.

Esistono infine alcuni programmi, rivolti, in particolare, a coloro che sono interessati alla custodia, all'allevamento, all' addestramento, al commercio e al trasporto di animali da compagnia, richiamano l'attenzione sui seguenti aspetti:

- a) l'addestramento di animali da compagnia per i disabili o per la pet therapy o a fini commerciali o da competizione deve essere effettuato soltanto da parte di persone con cognizioni e competenze specifiche;
- b) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;
- c) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall'acquisto irresponsabile di animali da compagnia;
- d) la necessità di scoraggiare:
 - 1) il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l'espresso consenso del loro genitore o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;
 - 2) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio;
 - 3) la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.
- e) la promozione della rilevanza dell'iscrizione dei cani all'anagrafe territoriali.

L'articolo 9 dell'Accordo, relativo alle Tecniche di pet therapy, accoglienza degli animali e cimiteri, dispone che per agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della pet therapy, le Regioni valutano l'adozione di iniziative intese a:

- a) agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso istituti di cura, con animale da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la "pet therapy";
- b) rendere tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili anche per i cani di accompagnamento dei disabili.

Le Regioni possono promuovere, a livello alberghiero e dei maggiori centri turistici, ivi comprese le spiagge e gli stabilimenti balneari, l'accoglienza temporanea dei cani e dei gatti, e degli altri animali da compagnia e possono disciplinare la realizzazione di cimiteri per animali da compagnia, destinati a mantenerne viva la memoria.

Considerando le motivazioni richiamate, alla luce anche dell'adeguamento alle normative vigenti, **si esprime parere favorevole** alla P.D.L. n. 295 "Modificazioni alla L.R. 22 marzo 2000, n.23 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo)".

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 17
Votanti	N. 17
Maggioranza	N. 9
Voti Favorevoli	N. 17
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 0

Il Presidente in conformità dichiara approva all'unanimità la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 173

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Marzio FAVINI)

f.to IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno CERVETTO)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 2 AGOSTO 2013.**

Genova 2 agosto 2013

**Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto**